

(N. 730)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1954

Autorizzazione al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali per lo sfruttamento di acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni comuni della provincia di Bolzano.

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto come fin dal secolo scorso la zona di Merano si affermasse fra le stazioni climatiche di maggiore rinomanza. Il suo sviluppo fu continuo fino al 1914. Dopo la prima guerra mondiale essa mantenne l'acquisita posizione che si concretava nella cifra di 1.200.000 presenze annue di ospiti dei quali circa un milione di stranieri.

Il motivo di tale affermazione va ricercato oltre che nella bellezza di quella superba conca alpina anche soprattutto nel fatto che tutta quella conca è attraversata da una falda di roccia radioattiva da cui sgorgano acque e provengono emanazioni la cui azione terapeutica si è ormai da tempo nettamente affermata.

Per l'utilizzazione di così importante patrimonio fu costituito in Merano nel 1940, il « Consorzio terme radioattive ».

Partecipanti al Consorzio furono il comune di Merano per tre quarti e l'Azienda autonoma di soggiorno per un quarto.

Scopo precipuo del Consorzio fu quello di costituire in Merano un'adeguata attrezzatura termale per l'utilizzazione delle acque radioattive esistenti nel suo territorio e zone circostanti sì da crearvi una nuova fonte permanente di richiamo ad un sempre più intenso movimento di ospiti tanto dall'interno quanto dall'estero.

Il Consorzio, pertanto, in relazione ai suoi fini istituzionali:

assunse la gestione dello « Stabilimento comunale di fisioterapia e bagni » che utilizza le acque delle cosiddette sorgenti Tivoli, di ben modesta portata (da 1 a 2 litri a minuto secondo);

ottenne la concessione di utilizzare per la durata di anni 50, a far tempo dal 1946, le sorgenti dette di San Vigilio, la cui portata è ben maggiore di quella delle altre raggiungendo sinora, e cioè a captazione non completamente compiuta, una portata da 30 a 60 litri a minuto secondo, con una radioattività che raggiunge perfino le 600 unità Mache.

Con l'utilizzazione di questa ingente massa di acqua radioattiva da convogliarsi in Merano con un acquedotto di circa 8 chilometri, il Consorzio si riprometteva di far sorgere in città un centro termale di primaria importanza che potesse gareggiare con altri assurti a fama internazionale.

Senonchè la seconda guerra mondiale e la

situazione economica ad essa conseguente non hanno consentito il raggiungimento di quel programma e gli unici lavori cui il Consorzio poté attendere furono quelli per la captazione delle numerose sorgenti affioranti sul Monte San Vigilio, mentre altre acque radioattive e oligominerali sgorgano dalle sorgenti Tivoli in località Tirolo, Avelengo, e Scena dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena.

Allo stato delle cose, pertanto, per il raggiungimento di quel programma, che sotto ogni riflesso appare di particolare importanza, si manifesta l'opportunità di un intervento diretto dello Stato. A ciò provvede l'unito disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di Stabilimenti termali ed eventualmente mediante forniture agli esercenti alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti o che venissero scoperte in località denominata « San Vigilio » in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcine, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo,

Rifiano e Scena, provincia di Bolzano ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta Società sino alla concorrenza di 600 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 249 (terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.